

# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## PROVINCIA DI MACERATA

### SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, c. 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria

#### Il Responsabile del Servizio Finanziario

#### 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 in data 28.09.2020, *avvalendosi* della proroga:

- al **30 settembre 2020** del termine di approvazione disposta dall'art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti.
- applicazione avanzo;

*Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.*

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 il Consiglio comunale non ha approvato variazioni di bilancio.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2020 non sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011.

La Giunta non ha altresì effettuato variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi dell'art. 175, c. 5-bis, lett. d), TUEL.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 in data 11.06.2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 192.979,55 così composto:

		GESTIONE
--	--	----------

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				33.137,89
RISCOSSIONI	(+)	288.031,29	537.825,37	825.856,66
PAGAMENTI	(-)	140.490,57	557.090,48	697.581,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			161.413,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			161.413,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	130.695,10	336.857,67	467.552,77
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	199.649,20	236.337,52	435.986,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>192.979,55</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>				27.971,05
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				30.000,00
Altri accantonamenti				2.920,06
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>60.891,11</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				10.602,19
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				27.645,61
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>38.247,80</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>9.659,21</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>84.181,43</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato a proposito che: “Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...) In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;

- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## **2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con

decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) *il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio*";

### 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

### 4) Le verifiche interne

Considerato che è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 22/2020) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€. 28.677,68	Titolo I	€. 178.474,40
Titolo II	€. 229.798,80	Titolo II	€. 237.106,78
Titolo III	€. 36.166,73	Titolo III	€. 0,00
Titolo IV	€. 161.999,81	Titolo IV	€. 0,00
Titolo V	€. 0,00	Titolo V	€. 0,00
Titolo VI	€. 518,00	Titolo VII	€. 20.405,74
Titolo VII	€. 0,00		
Titolo IX	€. 10.391,75		
<b>TOTALE</b>	<b>€. 467.552,77</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€. 435.986,72</b>

Alla data del 16.11.2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 218.318,95 (46,69%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 129.179,13 (29,63%).

e non sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 16.11.2020:

Descrizione	Stanz.Ass.RE 2020	Accertato RE 2020	Incassato RE 2020	Da Incass.RE 2020
Titolo: 1	28.677,68	28.677,68	5.471,58	23.206,10
Titolo: 2	229.798,80	229.798,80	142.548,99	87.249,81
Titolo: 3	36.166,73	36.166,73	19.799,01	16.367,72
Titolo: 4	161.999,81	161.999,81	48.068,40	113.931,41
Titolo: 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo: 6	518,00	518,00	0,00	518,00
Titolo: 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo: 9	10.391,75	10.391,75	2.430,97	7.960,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>467.552,77</b>	<b>467.552,77</b>	<b>218.318,95</b>	<b>249.233,82</b>

Descrizione	Stanz.Ass.RE 2020	Impegnato RE 2020	Pagato RE 2020	Da Pagare RE 2020
Titolo: 1	178.474,20	178.474,20	103.590,66	74.883,54
Titolo: 2	237.106,78	237.106,78	24.983,47	212.123,31
Titolo: 3				
Titolo: 4				
Titolo: 5				

Titolo: 6				
Titolo:7	20.405,74	20.405,74	605,00	19.800,74
TOTALE GENERALE	435.986,72	435.986,72	129.179,13	306.807,59

#### 4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva che a seguito dell'emanazione da parte dell'ARERA n.429/2020 del 03.11.2020 ad oggetto " Proroga delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia e in data 21 agosto 2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio" con la quale vengono prorogate al 31.12.2020 le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato previste nella deliberazione 18 APRILE 2017 252/2017/R/COM.

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all'esigenza di reperire nuove risorse connesse a **maggiori minori spese** e maggiori e **minori/maggiori entrate**.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 54.644,67, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione, in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per euro 20.000,00 per cofinanziamento del Pil – "La porta della Sibilla" di cui al Bando Gal sottomisura 19.2.16.7 operazione A).

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 2.913,42, ad oggi *non utilizzato*.

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere a una modifica degli stanziamenti di bilancio e dei correlati fondi relativamente alle variazioni apportate al programma triennale degli investimenti.

#### c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2019, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21, D.Lgs. 175/2016. Comunque la verifica puntuale sarà fatta entro il 31.12.2020 con il piano di razionalizzazione annuale.

#### 4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 16.11.2020 ammonta a €. 338.949,35 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 20...	€.	161.413,50
Pagamenti	€.	470.418,02
Riscossioni	€.	647.953,94
Fondo cassa al 16.11.2020	€.	338.494,42
di cui:		
<i>Fondi vincolati</i>	€.	875,21
<i>Fondi non vincolati</i>	€.	0,00

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 20.000,00, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *fa non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo).

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che, gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

#### **4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 27.971,05, quantificato sulla base dei principi contabili.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che, il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

#### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base*





40200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40500	Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale previsione, accertamenti e riscossioni		139.179,00			102.964,81	64.685,57	55.600,41			
Totale FCDE iniziale parte corrente			34.594,83	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente				22.977,96		
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale				0,00		
Totale generale FCDE iniziale			34.594,83	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese				22.977,96		

#### 4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che, i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

#### 5) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e/o minori spese.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

##### 5.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a €. 192.979,55, è stato applicato al bilancio di previsione per €. 20.000,00 come di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	60.891,11	0,00	60.891,11
Vincolati	38.247,80	20.000,00	18.247,00
Destinati	9.659,21	0,00	6.659,21

Liberi	84.181,43	0,00	84.181,43
<b>TOTALE</b>	<b>192.979,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>172.979,55</b>

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per il triennio 2020-2022 al Consiglio comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori entrate</b>	<b>Minori entrate</b>	<b>Assestato</b>
Fondo iniziale di cassa	Cassa	161.413,50	0,00	0,00	161.413,50
Avanzo di amministrazione	2020	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	89.567,00	0,00	22.974,00	66.593,00
	2021	89.567,00	0,00	0,00	89.567,00
	2022	89.567,00	0,00	0,00	89.567,00
	Cassa	118.244,68	0,00	22.974,00	95.270,68
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	531.998,31	58.469,18	0,00	590.467,49
	2021	398.892,04	11.500,00	0,00	410.392,04
	2022	398.592,74	11.500,00	0,00	410.092,74
	Cassa	761.797,11	58.469,18	0,00	820.266,29
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	187.686,75	2.000,00	34.872,70	154.814,05
	2021	139.930,94	200,00	0,00	140.130,94
	2022	139.930,94	200,00	0,00	140.130,94
	Cassa	223.853,48	2.000,00	34.872,70	190.980,78
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	4.729.674,72	710.637,67	0,00	5.440.312,39
	2021	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
	2022	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
	Cassa	4.891.674,53	710.637,67	0,00	5.602.312,20
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	518,00	0,00	0,00	518,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e	2020	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00

partite di giro	2021	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00
	2022	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00
	Cassa	429.391,75	10.000,00	0,00	439.391,75
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2020</b>	<b>6.177.926,78</b>	<b>781.106,85</b>	<b>57.846,70</b>	<b>6.901.186,93</b>
	<b>2021</b>	<b>1.299.589,98</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.289,98</b>
	<b>2022</b>	<b>1.299.290,68</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.990,68</b>
	<b>Cassa</b>	<b>6.786.893,05</b>	<b>781.106,85</b>	<b>57.846,70</b>	<b>7.510.153,20</b>

<b>USCITE</b>	<b>Anno</b>	<b>Stanziamiento</b>	<b>Maggiori uscite</b>	<b>Minori uscite</b>	<b>Assestato</b>
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	2020	807.405,10	53.033,41	50.410,93	810.027,58
	2021	628.389,98	47.814,21	36.114,21	640.089,98
	2022	614.485,58	47.814,21	36.114,21	626.185,58
	Cassa	964.020,23	28.438,58	15.816,10	976.642,71
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	4.749.674,72	710.637,67	0,00	5.460.312,39
	2021	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
	2022	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00
	Cassa	4.986.781,50	710.637,67	0,00	5.697.419,17
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	1.846,96	0,00	0,00	1.846,96
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	13.605,10	0,00	0,00	13.605,10
	Cassa	1.846,96	0,00	0,00	1.846,96
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Cassa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00
	2021	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00
	2022	419.000,00	10.000,00	0,00	429.000,00
	Cassa	439.405,74	10.000,00	0,00	449.405,74
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>2020</b>	<b>6.177.926,78</b>	<b>773.671,08</b>	<b>50.410,93</b>	<b>6.901.186,93</b>
	<b>2021</b>	<b>1.299.589,98</b>	<b>57.814,21</b>	<b>36.114,21</b>	<b>1.321.289,98</b>
	<b>2022</b>	<b>1.299.290,68</b>	<b>57.814,21</b>	<b>36.114,21</b>	<b>1.320.990,68</b>
	<b>Cassa</b>	<b>6.592.054,43</b>	<b>749.076,25</b>	<b>15.816,10</b>	<b>7.325.314,58</b>

<b>DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)</b>	<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,77</b>	<b>-7.435,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.114,21</b>	<b>36.114,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.114,21</b>	<b>36.114,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cassa</b>	<b>194.838,62</b>	<b>32.030,60</b>	<b>-42.030,60</b>	<b>184.838,62</b>

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2020, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) \*  
2020 - 2021 - 2022  
Singola variazione**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		161.413,50			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.622,48 0,00	11.700,00 0,00	11.700,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.622,48 0,00 -11.616,87	11.700,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------

			ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		710.637,67	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		710.637,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>					
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Valentina Remigi